

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione, il logo (eventuale) del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (*eventuale*).

Inserire la seguente intestazione:

“SCHEMA DEI COSTI”

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Riportare le seguenti indicazioni:

“La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale”

Indicare che la presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica e richiamare l’attenzione dell’aderente sull’importanza di confrontare i costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

Riportare informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Illustrare sinteticamente i costi applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue:

Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell’aderente	
Indirettamente a carico dell’aderente:	
- <i>Comparto</i>	
.....	
.....	
- <i>Fondo interno e/o OICR</i>	
.....	
.....	
- <i>Gestione interna separata</i>	
.....	
.....	
Spese per l’esercizio di prerogative individuali	
Anticipazione	
Trasferimento	
Riscatto	
Riallocazione della posizione individuale	
Riallocazione del flusso contributivo	
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria (<i>eventuale</i>)	

Nella colonna “Importo e caratteristiche” specificare le modalità di calcolo (ad esempio, in cifra fissa, in percentuale dei versamenti, in percentuale del patrimonio...). Nel caso di spese fissate in percentuale dei

versamenti, specificare le voci interessate (ad esempio, contributo minimo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR ...). Per tutti i costi indicati, riportare la misura, la periodicità e le modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell'aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico dell'azienda.
Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o *una tantum* e descriverne le caratteristiche.

I costi indirettamente a carico dell'aderente sono replicati per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. Con riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i medesimi costi sono espressi in percentuale sul patrimonio e su base annua; con riferimento alle gestioni interne separate, gli stessi sono espressi in percentuale dei rendimenti, indicando l'eventuale misura minima trattenuta.

Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli relativi al calcolo, alla periodicità e alle modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all'aderente una indicazione della onerosità della partecipazione.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione.....), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.

Nei costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessorie ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.

In ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da escludere che l'aderente possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: precisare se vi sono agevolazioni finanziarie per particolari categorie di soggetti aderenti, elencando le categorie interessate e rinviando alle relative schede collettività per le condizioni applicate.

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Spiegare sinteticamente il significato dell'indicatore. Evidenziare le principali ipotesi di costruzione chiarendo che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.

- Per i PIP: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai *bonus* periodici o a scadenza, ove previsti.

Precisare che l'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP.

Riportare l'indicatore in forma tabellare, secondo lo schema che segue:

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto / fondo interno / OICR / gestione separata				
.....				
.....				
.....				
.....				

Evidenziare l'importanza dell'ISC nel valutare l'incidenza dei costi applicati dal fondo pensione sull'ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico.

Illustrare, in un apposito grafico di tipo box e con riferimento a ciascun comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] del fondo pensione:

- i. l'ISC del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] medesimo;
- ii. gli ISC medi dei comparti [fondo interno / OICR / gestione separata] relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] oggetto del box;
- iii. l'ISC minimo e massimo dei comparti relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] oggetto del box.

Gli ISC da prendere in considerazione per il grafico sono quelli riferiti a un periodo di permanenza di 10 anni.

Spiegare sinteticamente il significato del grafico e indicare che i valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

Evidenziare che gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi utilizzati nel grafico di cui sopra sono pubblicati sul sito *web* della COVIP.

F. MODALITÀ DI REDAZIONE IN CASO DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (per fondi pensione aperti e PIP)

Nel caso in cui siano previste agevolazioni finanziarie, le medesime sono rappresentate su schede appositamente redatte. In questo caso le “Informazioni chiave per l'aderente” contengono l'indicazione che, per determinate collettività, vengono praticate condizioni differenti e chiariscono, con riferimento alla Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ e ‘Indicatore sintetico dei costi’, che gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le schede riferite alle differenti agevolazioni praticate devono contenere, come AVVERTENZA, che l'aderente ha l'onere di verificare che la scheda si applichi alla sua collettività di appartenenza e, in caso di adesione su base collettiva a un fondo pensione aperto, che le informazioni sulla contribuzione prevista dalla fonte istitutiva che lo riguarda gli vengano fornite unitamente alla scheda medesima.

Ove previsto, evidenziare che le agevolazioni praticate si applicano anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.

Per quanto riguarda le adesioni su base collettiva, è possibile redigere, nel rispetto delle regole sopra indicate, Schede dedicate alle singole collettività di riferimento. In tal caso le Schede riportano anche le informazioni relative alla fonte istitutiva e agli importi di contribuzione propri delle collettività interessate.

G. ALLEGATO (per i fondi pensione negoziali)

I fondi pensione negoziali predispongono un apposito ‘Allegato’ alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’.

Riportare la seguente indicazione:

“Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di... (*denominazione*) e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione”.

Indicare la fonte istitutiva del Fondo.

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta.

Riportare le misure di contribuzione fissate dalle fonti istitutive, la decorrenza e la periodicità dei versamenti. Indicare che l’aderente può determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando le modalità eventualmente previste.

Nel caso in cui sia consentita l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.

In caso di presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al fondo, le informazioni inerenti ciascun contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale possono essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in appositi Allegati, ognuno chiaramente riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale e recante le informazioni di pertinenza dello stesso.

MODULO DI ADESIONE

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente".

Riportare la seguente indicazione:

"La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito *web*. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell'avvenuta presa visione da parte dell'aderente.

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.

Indicare che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.

Riportare il seguente questionario di autovalutazione.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- Conoscenza dei fondi pensione
 - ne so poco
 - sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 - ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni
- Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 - non ne sono al corrente
 - so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 - so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- A che età prevede di andare in pensione?
 anni
- Conosce la previsione della pensione di base a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
 - sì
 - no

- Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

per cento

- Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

si
 no

in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti:

Ha un’idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

si
 no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

- Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

- Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

2 anni (punteggio 1)
 5 anni (punteggio 2)
 7 anni (punteggio 3)
 10 anni (punteggio 4)
 20 anni (punteggio 5)
 Oltre 20 anni (punteggio 6)

- In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Precisare che il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

Chiarire che la scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione.

Indicare la possibilità di simulare “La mia pensione complementare” mediante un motore di calcolo disponibile sul sito *web* del fondo.

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13, Decreto lgs. 252/2005. Il procedimento di calcolo del rendimento al netto della tassazione è così individuato:

- nel corso dell'anno T , il risultato lordo¹ di ciascun PIP per l'intervallo di tempo che va dalla fine dell'anno $T-1$ fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero fino alla fine dell'anno T (rendimento annuale), su cui applicare l'imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento, RL_T , che l'impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato;
- il rendimento netto RN_T si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula $RN_T = RL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
 - i) per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0,11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
 - ii) per l'anno 2014: $(1 - 0,115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento;²
 - iii) dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0,1625)$.²
- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la determinazione del fattore di nettizzazione dell'anno T è calcolata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T ;
- nell'ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a

¹ Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni individuali, al netto di quanto trattenuto dall'impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel periodo considerato.

² In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, sui rendimenti dei fondi interni/OICR dell'anno 2014 si applica il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub ii) in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto del conguaglio fiscale stabilito dalla Legge 190/2014 a valere sul rendimento dell'anno 2014, versato in occasione della prima valorizzazione in quote dell'anno 2015.

Per i rendimenti delle gestioni separate, invece, si anticipa già al 2014 il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii).

quella presente nel *benchmark* di riferimento; in caso di assenza del *benchmark*, esso è determinato assumendo un fattore di nettizzazione c pari allo 0,875 per le gestioni separate e allo 0,80 per quelle *unit-linked*;

- nell'ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l'anno solare, la quota dei titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di nettizzazione viene rilevata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto l'anno successivo.

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL BENCHMARK AL NETTO DELLA TASSAZIONE

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del *benchmark* utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è così individuato:

- il rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è determinato applicando al rendimento lordo RBL_T un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula: $RBN_T = RBL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
 - i) per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0,11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
 - ii) per l'anno 2014: $(1 - 0,115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento;¹
 - iii) dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio del *benchmark* investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0,1625)$);¹
- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno $T-1$, sulla base della composizione del paniere costituente il *benchmark* rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T ;
- nel caso di *benchmark* costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica al rendimento di ciascun indicatore elementare; così operando, il rendimento netto del *benchmark* sarà pari al rendimento netto di ciascun indicatore ponderato per il rispettivo peso sul portafoglio *benchmark* complessivo;
- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente ad un'aliquota τ del 17 per cento);
- nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del *benchmark*, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli

¹ In analogia con le indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 ai rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, in analogia con quanto previsto per i rendimenti delle forme pensionistiche, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto dell'incremento della tassazione sui rendimenti maturati nell'anno 2014 ai sensi della Legge 190/2014. Per le forme pensionistiche che non adottano il sistema di valorizzazione in quote, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto al punto sub iii).

pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della nota informativa.

Relazione

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato le modifiche alla Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” nella parte relativa allo Schema di Nota informativa.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e elaborare, tra l’altro, schemi per i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti. L’adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica e tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse.

Viene innanzitutto modificata la Sezione della Nota informativa ora denominata “Scheda sintetica”, che viene integralmente sostituita con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Le variazioni apportate hanno la finalità di:

- rendere possibile l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante la consegna della sola Scheda sintetica (come previsto dal nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato in pari data), semplificando la rappresentazione delle informazioni, da una parte, e riducendo gli oneri amministrativi per i fondi, dall’altra;
- migliorare la confrontabilità tra le diverse forme pensionistiche, in particolare con riguardo al profilo dei costi.

Le altre Sezioni della Nota informativa sono variate limitatamente alle parti da rendere coerenti con le novità introdotte.

In considerazione di quanto sopra, la Nota informativa, lo statuto (per i fondi pensione negoziali), il regolamento (per i fondi pensione aperti e PIP) e le condizioni generali di contratto (per i PIP), per i quali è attualmente previsto l’obbligo di consegna, dovranno essere consegnati solo all’aderente che ne faccia espressa richiesta, fermo l’obbligo di renderli comunque disponibili sul sito *web* della forma pensionistica.

Obiettivo dei citati interventi normativi è pervenire a un quadro coerente di disposizioni che innalzino la qualità dell’informazione in sede di adesione, richiamando l’attenzione dell’aderente sulle informazioni più rilevanti.

In linea con il percorso da tempo avviato, circa il potenziamento dei presidi di trasparenza anche per le forme pensionistiche preesistenti di maggiori dimensioni, l’obbligo di predisporre la Nota informativa viene esteso alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che:

- operino in regime di contribuzione definita. In caso di fondi “misti”, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l’obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le caratteristiche di seguito indicate;
- siano aperte alla raccolta di nuove adesioni;
- abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità.

Nei confronti di dette forme trova infatti applicazione il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP in pari data.

Le forme pensionistiche preesistenti di cui sopra si adegueranno al nuovo Schema di Nota informativa seguendo, per quanto compatibili, le indicazioni per i fondi pensione negoziali.

Nel merito, le principali novità introdotte nell'ambito della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' riguardano le informazioni sulla forma pensionistica, sulle prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni in fase di accumulo e sulle opzioni di investimento offerte. Particolare attenzione è poi posta alla rappresentazione dei costi.

Le informazioni sulla forma pensionistica sono state riorganizzate al fine di privilegiare la chiarezza e la semplicità dei contenuti. In particolare per i fondi pensione negoziali è prevista la redazione di un apposito Allegato, che costituisce parte integrante della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' nel quale sono riportate le informazioni riguardanti le fonti istitutive del fondo, l'ambito dei destinatari, i livelli contributivi previsti nei contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali e le modalità di contribuzione. In presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali, tali informazioni potranno essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in più Allegati, ognuno riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale.

Sono state inoltre inserite informazioni sintetiche sulle prestazioni pensionistiche complementari e le altre prestazioni in fase di accumulo, in precedenza non presenti nella Scheda sintetica della Nota informativa.

Viene introdotto un richiamo alla utilità, per l'aderente, di consultare il documento "La mia pensione complementare" (nuova denominazione del "Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare", adottato dalla COVIP nel 2008 e modificato nel 2012) al fine di avere una idea della possibile posizione individuale al termine della fase di accumulo e della prima rata di rendita, nonché un rinvio al Documento sulle rendite per conoscere le offerte di rendita del fondo pensione.

Nell'ambito delle proposte di investimento, una delle principali novità è rappresentata dall'indicazione che la scelta tra le opzioni di investimento deve essere preceduta da una valutazione, da parte dell'aderente, della propria situazione personale e delle proprie aspettative di prestazione; detta valutazione viene ora operata sulla base di alcune domande mirate, poste in sede di adesione. Altra novità riguarda l'introduzione, nella descrizione dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] della categoria di appartenenza individuata sulla base delle caratteristiche della politica di investimento: garantiti, obbligazionari puri, obbligazionari misti, bilanciati (comprensivi dei comparti cc.dd. flessibili) e azionari. Tale indicazione, oltre a rendere più chiaro il profilo di investimento del comparto, è funzionale a realizzare un nuovo sistema di comparazione dei costi (v. *infra*).

E' previsto poi che, con riferimento a ciascun comparto, vengano riportati, in forma grafica, il rendimento medio annuo composto nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari, da mettere a confronto con il relativo *benchmark*; nel caso in cui sia stato specificato un indicatore di rendimento in alternativa al *benchmark*, è previsto che venga riportato tale indicatore.

I relativi valori vanno riportati al netto della fiscalità, determinata sulla base della apposita metodologia definita nel medesimo provvedimento, illustrata nel prosieguo.

Le suddette informazioni, a livello di singolo comparto, sono integrate con sintetiche indicazioni, in forma grafica, sulla composizione di portafoglio a fine anno.

Novità di particolare rilievo riguardano la rappresentazione dei costi, che trovano ora autonoma collocazione all'interno della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente', nell'ambito di una specifica Scheda dei costi, al fine di migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

La concorrenza che caratterizza il sistema di previdenza complementare rende importante per l'aderente avere una percezione adeguata delle differenti condizioni di partecipazione nelle varie forme pensionistiche cui può decidere di iscriversi. Tra queste, i costi costituiscono certamente un elemento importante, considerando che, stante la possibile durata del periodo di partecipazione e

dato il processo di accumulazione che connota l'investimento, gli oneri che accompagnano la partecipazione alla forma hanno un rilievo affatto secondario sull'entità della prestazione finale.

Tali considerazioni avevano già indotto, a suo tempo, la Commissione a individuare un apposito strumento, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), riportato nelle attuali Note informative, che ha, tra le proprie funzioni, anche quella di agevolare il confronto dei costi tra diverse forme pensionistiche complementari e/o diverse alternative di investimento.

La Scheda dei costi riporta, in continuità con il passato, le informazioni sulle singole voci di costo che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale e l'Indicatore sintetico dei costi (ISC). Elemento di novità è invece il grafico che illustra l'onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme pensionistiche, confrontando l'ISC a dieci anni dei singoli comparti con gli ISC medi dei comparti della stessa categoria di investimento offerti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP, e all'ISC minimo e massimo riscontrato per il complesso di tali comparti.

Tale novità, alla cui veste grafica gli operatori dovranno porre particolare cura, è finalizzata a migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

In relazione all'esigenza di consentire il confronto dei costi anche in sede di trasferimento, la "Scheda dei costi" deve essere autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti *web* dedicati alle forme pensionistiche complementari.

Le modifiche apportate allo Schema di Nota informativa relativamente alla Sezione II 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare', alla Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione' e alla Sezione IV 'Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare' consistono in interventi di raccordo delle previgenti disposizioni mediante l'introduzione (o l'eliminazione) delle informazioni relative alla forma pensionistica in coerenza con le novità introdotte dalla Deliberazione in parola. Al fine di recepire le novità che accompagnano la nuova complessiva disciplina in materia di raccolta delle adesioni, è modificato anche lo schema di Modulo di adesione.

Nel nuovo Modulo di adesione è introdotta, in particolare, l'acquisizione di informazioni circa l'eventualità che l'aderente sia già iscritto a un'altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la "Scheda dei costi" contenuta nella Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta, come previsto nel nuovo "Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni".

Il Modulo è poi integrato con un questionario di autovalutazione, che l'aderente è chiamato a compilare relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente.

In particolare, il questionario si articola in due parti: la prima parte, con finalità sostanzialmente "educativa" riguarda la "Conoscenza in materia di previdenza" ed è strutturata con domande volte a richiamare l'attenzione sul livello di conoscenza dei fondi pensione e sulle aspettative in materia di pensione di base. La seconda parte riguarda la "Congruità della scelta previdenziale" mediante domande relative alla capacità di risparmio personale, all'orizzonte temporale, cioè al periodo che separa l'aderente dal momento del pensionamento e alla propensione personale al rischio; le risposte fornite danno luogo a un punteggio, sulla base del quale l'aderente viene "orientato" nella scelta tra diverse possibilità di investimento, senza – ovviamente – che ciò costituisca un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti.

Il questionario è stato costruito nella forma della “autovalutazione” e ne è prevista l’adozione da parte di tutti i fondi pensione cui si applicano le nuove disposizioni di trasparenza e il nuovo Regolamento sulla raccolta delle adesioni, vale a dire i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i PIP e i fondi preesistenti autonomi a contribuzione definita e di dimensione qualificata.

Nello Schema di Nota informativa è inoltre inserita la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo*”.

La specifica disciplina fiscale dei PIP prevede che la tassazione dei rendimenti di tali prodotti pensionistici sia effettuata sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione del PIP come invece avviene per tutte le altre forme pensionistiche complementari operanti in regime di contribuzione definita.

Per assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, nella Nota informativa e in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la confrontabilità con le altre forme previdenziali, il rendimento dei PIP dovrà essere rappresentato al netto della tassazione. A tal fine è stata individuata una metodologia semplificata e standardizzata che prevede l’applicazione di un fattore di nettizzazione ai rendimenti lordi dei PIP, utilizzati dalle compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali.

Il fattore di nettizzazione dipende dall’aliquota fiscale tempo per tempo vigente. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015), il fattore di nettizzazione è determinato considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano di fatto l’aliquota agevolata del 12,5 per cento. La suddetta percentuale investita in titoli pubblici ed equiparati è indicata nell’ultimo rendiconto annuale. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto l’anno successivo.

Tale coefficiente di nettizzazione viene applicato anticipatamente già con riferimento al 2014 ai rendimenti delle gestioni separate, in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015. Viceversa per i PIP che adottano il sistema di valorizzazione in quote, i rendimenti riferiti al 2014 sono calcolati al netto della fiscalità sulla base dell’aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l’incremento della tassazione sul rendimento del 2014 e imputato al patrimonio del PIP con la prima valorizzazione dell’anno 2015.

Alla luce dell’impatto delle nuove regole fiscali e per assicurare coerenza e significatività al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, anche per i rendimenti dei *benchmark* è stata prevista una metodologia di calcolo standardizzato uniforme per tutte le forme pensionistiche tenute alla redazione della Nota informativa, riportata nella “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione*”, anch’essa inserita nello Schema di Nota informativa.

Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del *benchmark* realizzati a partire dal 2015, il fattore di nettizzazione viene determinato, per semplicità di calcolo e di standardizzazione, ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri strumenti finanziari per la quota investita direttamente e tramite OICR nelle due tipologie di strumenti finanziari nel portafoglio del *benchmark*. Alla rivalutazione del TFR si applica invece lo specifico regime fiscale.

Al fine di limitare l’onerosità dei calcoli, la determinazione del fattore è fissata con frequenza annuale, prevedendo la rilevazione della composizione del portafoglio alla fine di ogni anno. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto il successivo anno.

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, per le forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ai rendimenti dei *benchmark*

riferiti all'anno 2014 viene applicato un fattore di nettizzazione determinato sulla base dell'aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l'incremento della tassazione sul rendimento 2014 e tenuto conto nel fattore di nettizzazione applicato ai rendimenti relativi all'anno 2015.

Per entrambi gli interventi (PIP e *benchmark*) e al fine di consentire una coerente rappresentazione dei risultati da riportare nei documenti dei fondi pensione, è previsto che si operi la nettizzazione anche dei rendimenti antecedenti al 2015, con un fattore di correzione corrispondente all'aliquota di tassazione vigente per ciascun anno.

Si precisa che non sussiste invece l'obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero del *benchmark* vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di *overperformance*, per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la determinazione di garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in maniera inequivoca se i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali.